



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

Oggetto: PROROGA DEI VERSAMENTI FISCALI

Con il comunicato stampa 144 del 14 giugno 2014, che anticipa un decreto di prossima pubblicazione, il Consiglio dei Ministri ha disposto anche per quest'anno lo slittamento dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi (Ires e Irpef), da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale, dal 16 giugno al 7 luglio 2014, senza richiesta di alcun pagamento aggiuntivo.

Termini ordinari di versamento

Come noto, le persone fisiche e le società di persone sono tenute a versare il saldo Irpef e/o Irap 2013 e l'acconto Irpef e/o Irap 2014 (se dovuti):

- entro il 16 giugno 2014;
- entro il 16 luglio 2014 applicando la maggiorazione dello 0,40%.

Le predette scadenze interessano anche i versamenti Ires e Irap delle società di capitali con esercizio coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio nei termini ordinari.

- Proroga a regime per versamenti e adempimenti in scadenza tra 1° e 20 agosto

Va poi ricordato che con l'art.3-*quater* del recente D.L. n.16 del 2/03/12, introdotto in sede di conversione dalla Legge n.44 del 26/04/12, è stata inserita nell'art.37 del D.L. n.223/06 una previsione a regime per cui: *"Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, co.4 D.Lgs. n.241/97, che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione"*.

Il nuovo calendario dei versamenti

I versamenti risultanti dai modelli Unico/Irap 2014 in scadenza ordinaria il 16 giugno 2014 (16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%) possono essere effettuati:

- entro il 7 luglio 2014 senza maggiorazione;
- dall'8 luglio al 20 agosto 2014 con la maggiorazione dello 0,40%.

Soggetti interessati

Possono beneficiare della proroga:

- tutti contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche **per le quali sono stati elaborati gli studi di settore**, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge;
- a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza;
- ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (contribuenti "*minimi*").

Casi particolari

Attenzione 1 – soggetti a studi oltre limite € 5,16 ml

Come sono esclusi i soggetti che superano i 7.500.000 di euro di ricavi, restano quindi escluse dalla proroga quelle imprese che hanno dichiarato ricavi di ammontare superiore ad € 5.164.569 ma non superiore ad € 7.500.000. Si tratta di soggetti che, pur esclusi dall'accertamento da studi di settore, sono comunque tenuti alla compilazione del modello ai fini statistici.

Attenzione 2 – persone fisiche “private”

Come lo scorso anno la proroga non interessa le persone fisiche “private” e cioè coloro che non sono né collaboratori dell'impresa familiare né soci di società di persone o di società di capitali trasparenti (questi, peraltro, godono della proroga solo se il soggetto al quale partecipano svolta un'attività per la quale sono stati elaborati gli studi di settore).

Attenzione 3 - soci di Srl non trasparenti

Si segnala, altresì, che la mancata proroga per le persone fisiche “private” soci lavoratori di Srl non trasparenti crea loro difficoltà con riferimento alla compilazione del quadro RR (determinazione dei contributi previdenziali artigiani/commercianti) che come è noto assume quale base di calcolo proprio la quota di reddito derivante dalla stessa Srl (soggetto, quest'ultimo, che verosimilmente potrà godere della proroga).

Con la **Risoluzione n.173/E/07**, in occasione di una precedente proroga dei termini di versamento, l'Agenzia delle Entrate precisò che

“La proroga in questione si riferisce ai “versamenti risultanti dalla dichiarazione unificata annuale”, pertanto riguarda anche il versamento dei contributi previdenziali. Il differimento di cui trattasi, quindi, si applica anche per i sopra detti contributi previdenziali dovuti dai soci delle società a responsabilità limitata (non “trasparenti”), artigiane o commerciali, che siano interessate dalla proroga di cui trattasi, secondo la disposizione citata. Infatti, poiché tali soci, iscritti nelle gestioni previdenziali IVS, determinano l'ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, essi potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all'adeguamento alle risultanze degli studi di settore”.

Più recentemente, con la Risoluzione n.59/E/13 è stato ulteriormente precisato che per tali soggetti: *“il differimento interesserà esclusivamente il versamento dei contributi previdenziali, in quanto le imposte da essi dovute rimangono fissate alle scadenze ordinarie”.*

I tributi (e contributi) interessati

La proroga interessa – a titolo esemplificativo e non esaustivo - il versamento dei seguenti tributi:

- saldo 2013 e acconto 2014 di Irpef, Ires e Irap;
- addizionali Irpef;
- saldo Iva per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;
- contributi previdenziali liquidati in dichiarazione (IVS, Gestione separata Inps, ecc.);
- saldo 2013 e acconto 2014 della c.d. “cedolare secca”;
- acconto del 20% dell'imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
- imposte sostitutive (regime nuove iniziative, regime dei minimi, ecc.);

- imposta “patrimoniale” (Ivie, Ivafe) per attività/immobili detenuti all'estero.

Essendo differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16 giugno 2014 dovrebbe venir confermata la posizione espressa dal Ministero dello Sviluppo Economico nella Circolare n.103161 del 30 maggio 2011, posto che il termine per il versamento del diritto annuale è “ancorato” al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Resta fermo che il differimento riguarda solo il diritto annuale dovuto *“dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tal fattispecie, nonché dalle imprese individuali”*.

Il comunicato stampa, infine, non menziona l'Imu e la Tasi e, pertanto, il versamento dell' acconto 2014 dell'Imu e della Tasi sono rimasti esclusi dalla proroga e quindi con termine di versamento che rimane fissato al 16 giugno 2014.

SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA			
Soggetto	Termine ordinario	Nuovo termine ordinario senza 0,4%	Nuovo termine ordinario con 0,4%
Persone fisiche, professionisti o imprenditori, che hanno codice attività per il quale risulta elaborato uno studio di settore	16 giugno 2014	7 luglio 2014	20 agosto 2014*
Società di persone che hanno codice attività per il quale risulta elaborato uno studio di settore	16 giugno 2014	7 luglio 2014	20 agosto 2014*
Società di capitali che hanno codice attività per il quale risulta elaborato uno studio di settore e <u>che hanno approvato il bilancio entro aprile 2013</u>	16 giugno 2014	7 luglio 2014	20 agosto 2014*

*in virtù della proroga a regime introdotta dall'art.3-*quater* D.L. n.16/12 conv. nella L. n.44/12

SOGGETTI ESCLUSI DALLA PROROGA		
Soggetto	Termine ordinario	Termine ordinario con 0,4%
Persone fisiche, società di persone, società di capitali che hanno codice attività per il quale non risulta elaborato uno studio di settore	16 giugno 2014	16 luglio 2014
Società di capitali che hanno approvato il bilancio entro giugno 2013	16 luglio 2014	20 agosto 2014 *

*in virtù della proroga a regime introdotta dall'art.3-*quater* D.L. n.16/12 conv. nella L. n.44/12

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.